



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO

La valutazione iniziale
dello stato dell'ambiente marino
e proposte per la determinazione
del buono stato ambientale
e la definizione
dei traguardi ambientali

1. INTRODUZIONE

www.strategiamarina.it

strategia
marina



1. INTRODUZIONE

La Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (2008/CE/56, MSFD)¹ prevede che ogni Stato Membro sviluppi una strategia per il conseguimento o il mantenimento del Buono Stato Ambientale ("Good Environmental Status", GES) dell'ambiente marino entro il 2020. Con il Decreto Legislativo n. 190/2010² di recepimento della Direttiva, l'Italia dispone del contesto giuridico per affrontare organicamente una protezione dei suoi mari basata sulla conoscenza effettiva dello stato dell'ambiente su scala nazionale.

La prima fase di tale processo è **la valutazione iniziale** (art. 8, D.Lgs 190/2010).

Sul piano dei contenuti della valutazione iniziale, il decreto stabilisce che vengano considerati i seguenti tre aspetti (art. 8, c. 3):

- a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
- b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, e delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;
- c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado

La valutazione iniziale dello stato ambientale marino è da effettuare sulla base dei dati e delle informazioni esistenti (art. 8, c. 1 del D. Lgs) e l'operazione di raccolta dei dati/informazioni è sostenuta dalla previsione che "le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attività, producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a metterli a disposizione (...)" (art. 8, c. 2, del D. Lgs.). Il Buono Stato Ambientale è il concetto chiave della MSFD e quindi del Decreto. Tale *status* ambientale è da conseguirsi per ciascuna delle tre sub-regioni marine individuate per l'Italia: *i*) Mediterraneo occidentale, *ii*) Adriatico, *iii*) Ionio e Mediterraneo centrale.

La seconda fase è la **determinazione del buono stato ambientale (GES)** (art. 9, D.Lgs, 190/2010).

Il GES è da determinarsi sulla base di 11 descrittori qualitativi dell'ambiente marino che fanno riferimento a molteplici aspetti degli ecosistemi marini, tra cui la biodiversità, l'inquinamento, l'impatto delle attività produttive (allegato I del D.Lgs 190/2010).

La decisione della Commissione europea del 1° settembre 2010 (2010/477/UE)³ delinea l'approccio da adottare per la determinazione del GES delineando 26 criteri e 56 indicatori associati agli 11 descrittori. Tali criteri e indicatori comprendono una combinazione di elementi relativi allo stato, impatti e pressioni. Mentre alcuni criteri sono già adeguatamente sviluppati e operativi, per altri è necessario allo stato attuale un ampliamento delle conoscenze scientifiche e si rimanda perciò ad una futura revisione della Decisione della CE.

La terza fase è la **definizione dei traguardi ambientali** che aiuteranno a rilevare i progressi nel processo di conseguimento del buono stato ambientale.

2. METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO NAZIONALE SULLA VALUTAZIONE INIZIALE, LA DETERMINAZIONE DEL GES E LA DEFINIZIONE DEI TARGET AMBIENTALI

La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina prevede che entro il 15 ottobre 2012, gli Stati membri notifichino alla Commissione Europea attraverso l'invio di specifici report i risultati della loro valutazione iniziale (art. 8), la determinazione del buono stato ambientale (GES) (art. 9) e la definizione dei traguardi ambientali (art.10). La preparazione del format dei report (*Reporting Sheets*) per la MSFD ha avuto lo stesso approccio adottato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (WFD), con un consenso basato su una cooperazione con gli

¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 (2008), p. 19)

² Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190. Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. (GU n. 270 del 18-11-2010)

³ Decisione della Commissione 2010/477/UE del 1 settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ambientale delle acque marine

Stati membri per l'adozione del format definitivo. Lo scopo di restituire le informazioni riportate in un formato comune, da parte dei vari Stati membri, faciliterà la Commissione nel verificare se la valutazione iniziale, la determinazione dei GES, i traguardi ambientali e gli indicatori, costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della direttiva. La Commissione ha solo sei mesi di tempo per effettuare questa valutazione, quindi ricevere le informazioni dagli Stati membri nel formato standard sarà importante per facilitare tale valutazione. La lista dei *Reporting Sheets* che gli Stati membri sono chiamati a compilare ed inviare sono i seguenti riportati in tabella 1.

Tabella 1 - Reporting Sheets

Temi	Codice Reporting Sheet	Denominazione Reporting Sheet
Aree geografiche	03_04	Confini geografici
	05_06	Cooperazione Regionale
Analisi delle caratteristiche Tabella 1 allegato III (Art.8)	8A01	Caratteristiche fisiche
	8B12	Acidificazione marina
	8A02	Habitat
	8A03	Gruppi funzionali
	8A04	Specie
	8A05	Ecosistemi
	8A06	Inventario delle specie non indigene
Analisi delle pressioni e impatti Tabella 2 allegato III (Art.8)	8B01	Perdita fisica
	8B02	Danno fisico
	8B03	Rumore sottomarino
	8B04	Rifiuti marini
	8B05	Interferenze con i processi idrologici
	8B06	Contaminazione da sostanze pericolose
	8B07	Eventi di inquinamento acuto
	8B08	Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche
	8B09	Patogeni microbici
	8B10	Specie non indigene
	8B11	Estrazione selettiva di specie
Analisi degli aspetti socio-economici (Art.8)	8C01	Usi economici del mare: Attività umane
	8C02	Usi economici del mare: Servizi ecosistemici e altri approcci
	8C03	Costi di degradazione
Determinazione del GES (Art.9)	0901	Determinazione del GES
Definizione dei target ambientali (Art.10)	1001	Traguardi ambientali

Viste le tempistiche così ravvicinate delle fasi di attuazione della Direttiva e viste le specifiche sull'invio delle informazioni alla Commissione Europea secondo uno schema di reporting definito e approvato, la predisposizione di tale documento è stata effettuata seguendo i contenuti specifici di tali report.


L'elaborazione ai fini della valutazione iniziale dello stato dell'ambiente marino è stata effettuata a livello di sottoregioni (Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e Mediterraneo centrale) e presentata in report distinti secondo lo schema di un'analisi delle caratteristiche, pressioni ed impatti, basata sulle richieste dell'art.8 del D.Lgs 190/2010. In tali report sono incluse informazioni relative ai metadati e alle metodologie utilizzate.

Gli aspetti inerenti la determinazione del GES (art. 9) e dei target ambientali (art. 10) sono, invece, affrontati per ciascun descrittore a livello dell'intera regione Mar Mediterraneo.

2. AREE GEOGRAFICHE E COORDINAMENTO REGIONALE

2.1 Confini geografici (03_04)

La Direttiva richiede che sia sviluppata una strategia finalizzata al conseguimento del GES entro il 2020 per tutte le acque marine giurisdizionali di un Paese (fig. 1).



Il D.lgs 190/2010 nell'art. 3 comma 2 lettera e, definisce come strategia per l'ambiente marino la strategia da sviluppare ed attuare per la regione o sottoregione marina interessata. La determinazione del GES richiesta dalla Commissione deve essere fatta a livello di regione o di sottoregione (fig. 2).



Di conseguenza i reports da inviare alla Commissione europea dovranno essere distinti per ogni sottoregione. La Commissione ha fornito un ulteriore grado di flessibilità consentendo di utilizzare delle aree più ristrette, denominate "assessment areas" (aree di valutazione), su cui effettuare l'analisi delle caratteristiche, pressioni ed impatti. I criteri principali per la definizione delle "aree di valutazione" sono:

- essere incluse all'interno della sottoregione (possono coincidere con la sottoregione)
- essere rappresentative degli elementi rilevanti per caratteristica/pressione (es. habitat predominante, specie, aree di input di contaminati/nutrienti..)

- includere pressioni/impatti o attività rilevanti per la caratteristica/pressione
- il numero e l'estensione delle aree di valutazione per la singola caratteristica/pressione deve essere tale da consentire la determinazione del GES su scala di sottoregione
- aree di monitoraggio e misure

Sulla base dei criteri suddetti è possibile individuare delle "aree di valutazione" anche laddove non ci siano dati, poiché esse rappresentano uno strumento per indirizzare i programmi di monitoraggio e i programmi di misura. E' possibile, altresì, individuare "aree di valutazione" anche quando si disponga di dati parziali o non sia stato possibile elaborarli in tempi utili. In tale caso, ai fini della compilazione dei reports si fa ricorso all' *expert judgement*. Le aree di valutazione non sono giuridicamente vincolanti.

Nel documento sono quindi riportate le "aree di valutazione" per ogni sottoregione su cui sono state fatte le analisi. Diverse 'aree di valutazione' sono state definite per i vari aspetti di cui all'articolo 8 (caratteristiche degli ecosistemi, pressioni, impatti) sulla base degli elementi riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III della direttiva.

2.2 Regional cooperation (05_06)

La Direttiva Quadro sulla Strategia marina richiede (art.5) che gli Stati Membri che condividono una stessa regione o sub regione debbano cooperare per assicurare che, all'interno della regione/sub regione, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della Direttiva, in particolare i diversi elementi delle strategie marine nazionali riportati negli articoli 8, 9, 11 e 13 (dalla valutazione iniziale fino ai programmi di misure), siano coerenti e coordinate.

Per ottenere il coordinamento regionale richiesto la Direttiva (art. 6) indica di utilizzare, laddove appropriato e fattibile) le strutture istituzionali di cooperazione regionale esistenti, quali le Convenzioni Regionali Marine (Regional Sea Conventions –RSC). In tale contesto quindi gli Stati membri devono coordinare le proprie azioni, per quanto possibile, sulla base di programmi e attività pertinenti, elaborate nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali.

Il ruolo delle Convenzioni Marine Regionali è pertanto particolarmente significativo in tale processo. La regione Mediterranea si trova in una situazione particolare rispetto alle altre regioni marine (Baltico e Mare del Nord/Atlantico Est) dove i paesi contraenti le RSC HELCOM e OSPAR, appartengono quasi tutti alla Unione Europea (UE). La Convenzione di Barcellona (UNEP/MAP) è costituita da 22 Parti Contraenti (21 Stati + la CE), di cui attualmente solo 7 Stati appartengono all'UE e sono quindi tenuti ad applicare la Direttiva Quadro nei tempi e modalità stabilite dalla CE:

La Convenzione di Barcellona ha stabilito recentemente (2008) ed iniziato (2010) un Progetto denominato "Ecosystem Based Approach" (ECAP), i cui principi fondamentali sono in linea con la Direttiva, ma i cui obiettivi e scadenze non coincidono completamente con le richieste della Direttiva.

Gli Stati Euro-mediterranei hanno evidenziato come l'implementazione dell'ECAP non riuscirà a sviluppare le attività ed azioni richieste dalla Direttiva nei tempi e con le specifiche necessarie dovute alla CE, per lo meno per la fase iniziale di applicazione (2012-2016). Pertanto:

- i) mentre vi è la necessità di stimolare la Convenzione di Barcellona a sviluppare più concretamente il suo ruolo e ad implementare quanto più rapidamente possibile l'ECAP,
- ii) gli Stati Euro-Mediterranei hanno definito di stabilire un coordinamento autonomo, basato su incontri e scambi di informazioni/dati specifici, fra i 7 paesi, soprattutto a livello di sub regioni.

i) Per quanto concerne la Convenzione di Barcellona si è cercato di stabilire un Gruppo UE informale, durante le ultime riunioni dell'ECAP, per collegare meglio gli obiettivi del progetto agli obiettivi della Direttiva.

ii) Per quanto riguarda gli incontri diretti fra i paesi UE-Med, la priorità è stata data agli incontri a livello delle sottoregioni, vista la necessità di definizione del GES a livello regionale/sub regionale, strettamente correlata alle caratteristiche specifiche delle sottoregioni.

Per le 3 sottoregioni pertinenti le acque marine Italiane (Med. Occidentale, Centrale e Ionico, Adriatico) è stata svolta una prima riunione di coordinamento trilaterale con Francia e Spagna (Madrid, 11 aprile 2012), dove si sono confrontati i diversi approcci e stati di attuazione nazionali per i primi 3 punti della Direttiva: valutazione iniziale, determinazione del GES e dei Target ambientali. Nonostante l'impostazione della

Valutazione iniziale non sia la stessa fra i 3 paesi, esiste una certa coerenza sugli aspetti rilevanti da considerare sia per ciò che riguarda dati e valutazioni esistenti e già confrontati nel contesto di altre Direttive, quali la Direttiva Acque (WFD), che sui principali gap esistenti. Inoltre è stato proposto di cercare di utilizzare quanto possibile informazioni e risultati provenienti da altre Convenzioni internazionali operanti nel Mediterraneo, quali ad esempio ACCOBAMS. Al fine di garantire la coerenza regionale richiesta dalla Direttiva, si è concordato di effettuare un prossimo incontro, prima della scadenza del Reporting alla CE (15 ottobre 2012).

Per ciò che riguarda le altre 2 sottoregioni, verranno stabiliti a breve incontri con:

i) Malta e Grecia per il Mediterraneo centrale e ionico

Slovenia e possibilmente Croazia per l'Adriatico. Per quest'ultimo era stata avviata un'attività iniziale di coordinamento per l'area Nord Adriatica, nel contesto della Convenzione Trilaterale, che al momento necessita di venir stimolata.